



COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI
Provincia di Lecce

Ufficio Del Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 38 del 29-12-2025

OGGETTO:	<i>DIVIETO DI ACCENSIONE, UTILIZZO E LANCIO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ DI FINE ANNO.</i>
-----------------	--

IL SINDACO

- **VISTO:**
 - ✓ l'art. 50, comma 5, e l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali), che attribuiscono al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sicurezza pubblica e tutela dell'incolumità dei cittadini;
 - ✓ l'art. 703 del Codice Penale (Accensioni ed esplosioni pericolose);
 - ✓ l'art. 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità);
 - ✓ la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- **VISTA** la Circolare 11.01.01 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S;
- **VISTO** il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- **CONSIDERATO** che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività natalizie e di fine anno con l'accensione e lo sparo di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono provocare lesioni e danni fisici considerevoli, in alcuni casi anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito e possono determinare, per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi, conseguenze negative a carico di persone ed animali;
- **CONDIVISA** l'esigenza, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;
- **PRESO ATTO** che nel territorio comunale si riscontrano talvolta comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere;

- **RITENUTO** necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi a tutela della sicurezza urbana, del benessere della popolazione e della salvaguardia del patrimonio pubblico e privato;

ORDINA

- **Dalle ore 00:00 del 31.12.2025 e fino alle ore 24:00 del 01.01.2026** è vietato far esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luoghi chiusi o aperti, pubblici o privati, all'interno di scuole, condomini, comunità varie, uffici pubblici, in tutte le vie, piazze o aree pubbliche dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando inoltre che i cosiddetti botti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.

Il materiale in questione deve essere acquistato esclusivamente da rivenditori autorizzati, munito della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.

Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque situazioni di pericolo.

- La violazione alla presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 di importo compreso da € 25 a € 500, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e s.m.i;
- La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.
- Gli Ufficiali e Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 07.08.1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. o in alternativa potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Castrignano De' Greci, 29-12-2025

IL SINDACO

ROBERTO CASALUCI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i